



Roma, 2 settembre 2020

A tutti gli associati  
Loro sedi

## Circolare n. 23

### OGGETTO: CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Con la presente circolare si forniscono informazioni sulle modalità, le disposizioni applicative, e i criteri per la concessione nella forma di credito di imposta, di incentivi fiscali per investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici ed emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali.

#### 1. IL CREDITO DI IMPOSTA E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 57 - bis del decreto legge 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 96/2017 e s.m.i. ha istituito a partire dall'anno 2018 un credito di imposta sugli investimenti pubblicitari che producano un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali anche on line) e sulle emittenti radiotelesive locali.

L'agevolazione è concessa con il criterio della compensazione nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "*de minimis*".

Con il successivo provvedimento attuativo delle disposizioni sulla pubblicità incrementale (DPCM n. 90/2018) nel rispetto della normativa europea per gli aiuti di Stato sono state disciplinate le disposizioni regolamentari applicative, le modalità e i criteri per la concessione degli incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari incrementali.

A decorrere dall'anno 2019 il credito di imposta è stato previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati

Al fine di contrastare il forte calo degli investimenti pubblicitari causato dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha determinato una significativa crisi economica e finanziaria del settore dei media, il Governo con l'art. 98 del decreto **legge 17 marzo 2020, n. 18**, convertito dalla legge 27/2020 ("Decreto Cura Italia") e, successivamente, con l'articolo 186 del Decreto Legge n. 34/2020 ("Decreto Rilancio"), convertito dalla Legge 77/2020, **ha introdotto per il solo 2020** un regime straordinario di accesso al credito d'imposta entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente che dispone quanto segue:

- 1) L'estensione dell'ambito di applicazione del credito di imposta, includendovi anche gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo stato;





- 2) Il venir meno, per l'anno 2020 del requisito dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'anno precedente;
- 3) La concessione per l'anno 2020 del credito di imposta nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati in luogo del precedente 75%;
- 4) L'apertura nel periodo dal 1° settembre al 30 settembre 2020 di una finestra straordinaria per inviare all'Agenzia delle entrate della domanda per l'accesso al credito d'imposta;

## 2. LO STANZIAMENTO

Lo stanziamento previsto per il 2020 stabilito dal decreto Rilancio è pari a 60 milioni di euro. L'art. 96 del DL n. 104/2020 attualmente in fase di conversione in legge in Parlamento, se approvato incrementerà a **85 milioni di euro** il fondo, destinando 50 milioni di euro di tale somma per gli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online e 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali analogiche, o digitali, non partecipate dallo Stato.

## 3. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari non sono direttamente le emittenti radiofoniche e televisive ma solo i soggetti che effettuano gli investimenti su tali mezzi ossia: imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali o dal regime contabile adottato nonché gli enti non commerciali. Il regime straordinario in vigore nel 2020 amplia notevolmente la platea dei soggetti beneficiari, consentendo la presentazione delle domande a soggetti precedentemente esclusi. Infatti secondo il regime speciale previsto dal Decreto Rilancio il credito di imposta è calcolato nella misura del 50% dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati (Circolare n. 25/E dell'Agenzia delle Entrate) e non più sul solo margine incrementale dell'1% rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.

Pertanto il beneficio spetta in relazione agli investimenti programmati ed effettuati nel 2020. Non è necessario quindi aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, condizione invece prevista per il riconoscimento del credito di imposta "a regime".

Come già detto, la nuova modalità di calcolo fa venir meno, per l'anno 2020, anche il requisito dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'anno precedente. Di conseguenza, limitatamente al 2020, il credito di imposta può essere richiesti anche da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che:

- a) Effettuano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;
- b) Nell'anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari;
- c) Hanno iniziato la loro attività nel corso del 2020.

## 4. MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito di imposta viene concesso, nell'anno in corso, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati nel 2020.

## 5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per accedere all'agevolazione è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare" accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta nazionale dei Servizi (CNS).





CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI  
Direttore Generale

In particolare:

- Per il solo anno 2020, la “**Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta**” è presentata nel periodo compreso tra il **1° ed il 30 settembre 2020** del medesimo anno. In precedenza veniva presentata dal **1° al 31 marzo** dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione. Si precisa che la “Comunicazione al credito d’imposta” è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.
- **Dal 1° al 31 gennaio** dell’anno successivo: i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**”, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
- Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 marzo 2020, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito di imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2020. Inoltre i soggetti che hanno già presentato la domanda lo scorso mese di marzo, se vorranno ampliare i propri investimenti pubblicitari potranno sostituire la comunicazione già inviata con una nuova.
- Il credito di imposta effettivamente liquidato, potrà essere inferiore a quello richiesto (**credito teorico**) nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziare; in tal caso, sarà effettuata una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. In presenza di investimenti su entrambi i media (stampa ed emittenti radiotelevisive), il soggetto richiedente potrà vedersi riconosciuti 2 diversi crediti di imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

#### **6. ELENCO DEI RICHIEDENTI ED ELENCO DEGLI AMMESSI AL CREDITO D’IMPOSTA**

Dopo la presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto l’agevolazione con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto. A valle delle successive “Dichiarazioni Sostitutive relative agli investimenti effettuati” sarà pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Rosario Alfredo Donato



Confindustria Radio Televisioni

Piazza SS. Apostoli n.66 - 00187 Roma - CF 97756880585

www.confindustriaradiotv.it - segreteria@confindustriaradiotv.it - tel. 06.93562121 - fax 06.69368541